

N. 2710/2012 R.G.N.R.
N. 1700/2013 R.G. GIP

N. 134/14 R.G. Sent.
Data del deposito

Data di irrevocabilità

Estratto esecutivo e P.S.

N. _____ Campione Penale
Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI NOVARA

- SEZIONE G.I.P.-G.U.P. -

SENTENZA
(artt. 442 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dr. ssa GIULIA PRAVON

ALL'UDIENZA DEL **9 APRILE 2014** HA PRONUNZIATO E PUBBLICATO

mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- **YYY ZZZ**, OMISSIS – libero, già presente, non comparso
difeso d’ufficio dall’**Avv. Carla Naldi** del Foro di Novara – presente

IMPUTATO

*art. 10 D.Lvo n°74/2000 perché, nella sua qualità di titolare della ditta individuale "XXX XXX 2 di YYY ZZZ", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultava o comunque distruggeva in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari;
in data anteriore e prossima al 24/04/2012 in Novara (luogo dell'accertamento);*

Con l’intervento del **Pubblico Ministero Dott. Irina Grossi**

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

- IL PUBBLICO MINISTERO: “Riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato, condannare lo stesso alla pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base mesi 9 di reclusione, ridotta a mesi 6 di reclusione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ridotta per il rito”
- IL DIFENSORE: “Assoluzione; in subordine concessione delle circostanze attenuanti generiche e contenimento della pena nel minimo edittale. Con sospensione condizionale della pena”

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto pervenuto in cancelleria in data 22.4.2013 il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di YYY Zzz, formulando l’imputazione di cui in epigrafe. All’udienza preliminare del 9.10.2013, l’imputato rendeva spontanea dichiarazione e chiedeva il giudizio abbreviato.

All’odierna udienza le parti concludevano come riportato in epigrafe. Veniva quindi emessa la presente sentenza, con termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara, riscontrando che YYY Zzz, titolare della ditta individuale “Xxx Xxx 2 di YYY Zzz” cessata il 5.12.2007, aveva ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi Mod. Unico relativa agli anni d’imposta 2006/2007 pur risultando avere emesso fatture verso clienti per operazioni imponibili per

€ 30.816,00 nel 2006 e per € 30.816,00 nel 2007, procedeva alla notifica del questionario con richiesta di esibizione della documentazione contabile ed extracontabile relativa all'attività svolta negli anni in oggetto. Il YYY si presentava dichiarando di avere buttato al macero la documentazione nel corso di vari traslochi. Alla scorsa udienza, rendendo dichiarazioni spontanee, l'imputato ha ribadito la circostanza.

Fuor di dubbio la sussistenza del fatto nella sua materialità (*“In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante”* Cass. Sez. 3 – sentenza n. 36624 del 18.7.2012), deve rilevarsi come le omesse dichiarazioni dei redditi rilevino indiscutibilmente sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rendendo evidente come l'occultamento o comunque la distruzione della documentazione, tale da non rendere possibile la ricostruzione di redditi e volume d'affari, fosse mirata a fini di evasione fiscale.

Va quindi ritenuta la penale responsabilità dell'odierno imputato con conseguente pronuncia di condanna.

Considerato il comportamento processuale e tenuto conto della sostanziale incensuratezza, possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.

Valutata la non particolare gravità del fatto che in relazione alle dimensioni contenute dell'attività di cui si tratta, e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa congrua la pena di mesi 4 di reclusione, così determinata: p.b. mesi 9 di reclusione, ridotta a mesi 6 di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, ridotta di 1/3 per il rito. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle pene accessorie previste dalla normativa fiscale.

Sussistendone i presupposti di legge, può concedersi la sospensione condizionale della pena.

Il deposito della motivazione viene riservato nel termine di giorni 60 dato il carico di lavoro di questo Giudice.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533, 535 c.p.p.;

Dichiara YYY ZZZ colpevole dell'imputazione a lui ascritta e, concesse le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede la sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 12 D.L.vo n. 74/2000;

Dichiara YYY ZZZ interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei.

Dichiara YYY ZZZ incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno.

Dichiara YYY ZZZ interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni uno.

Dichiara YYY ZZZ interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Ordina la pubblicazione per estratto e per una sola volta della presente sentenza sul periodico "Corriere di Novara" a spese del condannato.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 9 aprile 2014

Il Giudice
(Dott. Giulia PRAVON)